



N. 21.

Decreto che regola il servizio di trebbiatura. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

Considerata l'attuale difficoltà di provvedere le trebbiatrici della squadre prescritte dall'art. 26 del vigente Patto Colonico;

ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata odierna;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1.

Fermo restando in ogni sua parte il Patto Colonico 24 Novembre 1923 Num. 31, per il prossimo servizio di trebbiatura anzichè una mezza squadra sarà adibito un terzo o un quarto di squadra, a seconda della disponibilità di mano d'opera, per ogni macchina trebbiatrice.

Nonostante è mantenuto al locatore l'obbligo di pagare la mezza squadra in ragione di L. 2 per ogni quintale di grano trebbiato ridotte a L. 1 per i piccoli proprietari e conduttori diretti. Tale obbligo è mantenuto anche nel caso che la trebbiatrice sia sfornita di squadra.

La squadra, se ridotta a un terzo, avrà diritto al compenso di L. 0,70 al quintale dai piccoli proprietari e conduttori diretti e di L. 1,35 dagli altri; se ridotta a un quarto, avrà diritto al compenso di L. 0,50 al quintale dai piccoli proprietari e conduttori diretti e di L. 1 dagli altri.

La differenza fra i compensi dovuti alla squadra e quelli da pagarsi dai locatori andrà a favore della Congregazione di Carità di San Marino e così pure a favore della Congregazione andrà l'intero compenso quando la trebbiatrice sia sfornita di squadra.

Art. 2

Le macchine trebbiatrici non potranno iniziare la trebbiatura prima di lunedì 12 Luglio 1926. Non potranno iniziare il lavoro prima delle ore 3 del mattino, nè continuarlo oltre le ore 9,30 di sera.

I contravventori saranno puniti con la multa da L. 50 a L. 500.

Art. 3

L'Ispettorato Politico è incaricato di provvedere per la formazione, distribuzione e la destinazione delle squadre, di riscuotere i compensi di spettanza della Congregazione di Carità e di sorvegliare

sul buon andamento della trebbiatura, passando al Comando dei Carabinieri le disposizioni opportune.

Art. 4.

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 Luglio 1926.

I CAPITANI REGGENTI

Manlio Gozi - Giuseppe Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

(1) già separatamente pubblicato.